

Sommario

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: novità 2025	2
Prossima rata Rottamazione-quater, scadenza in calendario al 28 febbraio	3
Global minimum tax: indicazioni sul modello di notifica	4
Bilancio 2024: nuova deducibilità per gli ammortamenti di avviamento e altre attività immateriali.....	8
Dimissioni per fatti concludenti: come funziona la procedura e cosa deve verificare il datore di lavoro	10
Esonero addizionale NASpI per gli stagionali identificati dai CCNL stipulati entro il 2011: tutto chiaro?	13
Materie prime critiche: presentazione delle domande di contributo entro il 28 marzo.....	15

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: novità 2025

L'Istituto fornisce nuove indicazioni in merito alle detrazioni per carichi di famiglia.

La legge di bilancio 2025 ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

L'INPS, con il [messaggio 26 febbraio 2025, n. 698](#), illustra le modifiche normative relative alle detrazioni fiscali riconosciute per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente, e specifica i requisiti di cittadinanza necessari ad accedere alle detrazioni.

Il messaggio, inoltre, ricorda che è onere del contribuente dichiarare al sostituto di imposta il diritto alle detrazioni previste e di comunicare tempestivamente ogni variazione.

Fonte INPS.it

Prossima rata Rottamazione-quater, scadenza in calendario al 28 febbraio

Con i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, il termine ultimo per effettuare il pagamento e mantenere i benefici della definizione agevolata è il 5 marzo

Nuova scadenza in arrivo per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti della Rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025 è il termine per il versamento della prossima rata della Definizione agevolata delle cartelle.

In considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025.

Per pagare si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito:

www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato versamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

A tale riguardo si specifica che, per i piani di pagamento in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i contribuenti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, a partire, appunto, dalla prossima rata del 28 febbraio. Ciò in quanto, per tali piani, non si applicano [le previsioni della riammissione alla "Rottamazione-quater"](#) prevista dalla legge n. 15/2025, di conversione al DL n. 202/2024 (vedi articolo [Milleproroghe 2025 definitivo tra conferme, modifiche e novità](#)).

Come e dove pagare

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti al nodo pagoPa, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Servizi online

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via mail inviando una richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.

Cosa prevede la definizione agevolata

La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In fase di adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto scegliere di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l'esito della richiesta, l'elenco dei debiti "rottamati", l'importo dovuto e i moduli di pagamento.

Fonte FiscoOggi.it

Global minimum tax: indicazioni sul modello di notifica

Lo schema, da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, dovrà essere utilizzato dalle imprese che non presentano in via autonoma la "comunicazione rilevante"

Con il [Dm del 25 febbraio 2025](#), online sul sito Df, il viceministro dell'Economia e delle Finanze fornisce indicazioni sul "modello di notifica", con il quale le imprese locali e le entità apolide costituite in base alla legge italiana, rientranti nell'ambito applicativo della global minimum tax, informano il Fisco dell'intenzione di delegare un'altra impresa del gruppo a presentare per loro conto la "comunicazione rilevante".

Il decreto ministeriale, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è il sesto decreto attuativo in materia di global minimum tax, emanato nel rispetto dell'articolo 9, comma 3, del Dlgs n. 209/2023, che demanda a un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle regole Ocse, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 *"Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)"* e successive modifiche, e delle Guide amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole Ocse, con relativi aggiornamenti. Come detto, il decreto in esame fornisce, in coerenza con il quadro Ocse e con la direttiva unionale, indicazioni sul "modello di notifica" (articolo 51, comma 4, del citato decreto legislativo).

Si tratta di un adempimento informativo cui sono tenute le imprese localizzate nel territorio dello Stato e le entità apolide (entità trasparenti) costituite in base alla legge italiana, rientranti nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa che, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 51, commi 2 e 3, del Dlgs, scelgono di non presentare in via autonoma la "comunicazione rilevante", delegando un'altra impresa del gruppo a presentarla per loro conto.

La "comunicazione rilevante" (GloBe information return o Gir, secondo l'Ocse) è il principale obbligo dichiarativo nell'ambito della global minimum tax (Gmt) e, oltre a indicare i dati identificativi delle imprese e le informazioni sulla struttura societaria del gruppo, include tutti i dati necessari per il computo dell'imposizione integrativa, in relazione alle imprese del gruppo. La stessa non va confusa con la "dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa" (articolo 53), che rappresenta un adempimento aggiuntivo, finalizzato all'applicazione e al versamento delle imposte (ovvero imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale).

In linea di principio, chiariamo che ogni impresa situata in Italia e soggetta alle regole GloBe – che si tratti di una persona giuridica, una stabile organizzazione o una società "apolide" fiscalmente trasparente ma costituita secondo la normativa italiana – è obbligata a presentare autonomamente la "comunicazione rilevante".

Tuttavia, è possibile delegare un'"impresa locale designata" appartenente al gruppo, sia esso multinazionale o nazionale, a presentare la comunicazione rilevante per conto di altre imprese.

La designazione va comunicata all'Agenzia delle entrate utilizzando il "modello di notifica" previsto dal decreto in commento. Inoltre, l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano, designata dalle altre imprese del gruppo ivi presenti e dalle entità apolide costituite secondo la legge italiana, può essere incaricata, per conto delle altre, a presentare sia la comunicazione rilevante che il modello di notifica (cfr articolo 1, comma 1, lettera f)).

In caso di gruppi multinazionali, in luogo di un'impresa locale, è possibile designare la capogruppo o un'impresa estera, a presentare la comunicazione rilevante per conto delle entità italiane (articolo 51, comma 3). In tal caso, l'Amministrazione fiscale del Paese di localizzazione della capogruppo o dell'impresa estera invierà all'Amministrazione fiscale italiana, tramite lo scambio automatico di informazioni, la comunicazione rilevante dei soggetti italiani (central filing). Per garantire un set comune di informazioni, il decreto ministeriale recepisce un "modello standard di notifica" sviluppato dal Quadro inclusivo sul Beps, come integrato all'allegato B "Annex B. Notification that the GIR will be received under Exchange of Information" del report intitolato *"Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (January 2025)"*.

In proposito, consideriamo le seguenti esemplificazioni.

Gruppo multinazionale in regime di "local filing" (articolo 51, comma 2, Dlgs 209/2023)

Un gruppo multinazionale soggetto alla Gmt, con capogruppo situata in uno Stato privo di un accordo qualificato per lo scambio automatico di informazioni e senza entità controllate in Stati con accordi simili,

controlla in Italia le società ACo e BCo. Entrambe le società decidono di non presentare autonomamente la comunicazione rilevante e, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo, e delegano ACo come "impresa locale designata". ACo sarà incaricata di trasmettere il modello di notifica e la comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate, dichiarando nel modello di notifica, che presenterà la comunicazione sia per sé che per BCo.

Gruppo multinazionale in regime di "central filing" (articolo 51, comma 3, Dlgs 209/2023)

Un gruppo multinazionale soggetto alla Gmt, con capogruppo HoldCo situata in uno Stato con un accordo qualificato per lo scambio automatico di informazioni con l'Italia, controlla le società italiane ACo e BCo. Entrambe decidono di non presentare autonomamente la comunicazione rilevante, designando, in base all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, HoldCo come "impresa designata" (estera). HoldCo presenterà la comunicazione rilevante all'autorità competente del proprio Stato, che la inoltrerà all'Agenzia delle entrate per il tramite dello "Scambio automatico di informazioni". ACo e BCo, autonomamente o designando una delle due (impresa locale designata), presenteranno il "modello di notifica" all'Agenzia delle entrate, dichiarando che la comunicazione rilevante sarà trasmessa dallo Stato di localizzazione di HoldCo.

Gruppo nazionale

Le disposizioni sulla global minimum tax si applicano anche alle imprese localizzate in Italia appartenenti a un gruppo nazionale (cioè, gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato), a condizione che abbia ricavi di almeno 750 milioni di euro. Ciò premesso, pensiamo a un gruppo nazionale con capogruppo HoldCo, che controlla le società fiscalmente residenti in Italia ACo e BCo. In qualità di impresa designata locale, HoldCo presenterà la comunicazione rilevante per sé e per le due società controllate (articolo 51, comma 2, del Dlgs). Se HoldCo risulterà designata come entità locale anche ai fini del modello di notifica, sarà tenuta a presentare tale modello all'Agenzia delle entrate, specificando che provvederà a trasmettere la comunicazione rilevante per tutte e tre le società.

Da quanto finora esposto e per la tipologia dei dati richiesti nel "modello di notifica", possiamo desumere chiaramente come la finalità principale dello stesso sia quella di individuare l'impresa tenuta alla presentazione della "comunicazione rilevante", qualora più soggetti scelgono di non presentarla in via autonoma (local filing), oppure nel caso in cui la stessa venga presentata dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata estera per poi essere trasmessa attraverso lo scambio automatico di informazioni (central filing). Tuttavia, il modello in argomento è stato pensato principalmente in una ottica internazionale. E infatti, in caso di scambio automatico in base a un accordo qualificato tra autorità competenti, il modello è diretto a intercettare la mancata ricezione della comunicazione rilevante e a richiederla attraverso lo stesso meccanismo di scambio.

In tal senso la proposta di direttiva Dac9 del 28 ottobre 2024 (che, al riguardo, ha inserito nella direttiva 2011/16/Eu il nuovo Article 9a), stabilisce che qualora l'autorità competente di uno Stato membro riceva il "modello di notifica" contenente la segnalazione che la "comunicazione rilevante" per le imprese localizzate in quel Paese sarà presentata dall'entità controllante capogruppo o da un'entità designata in un altro Stato membro, e qualora le informazioni contenute nella comunicazione rilevante non vengano scambiate entro i termini stabiliti, l'autorità competente del primo Stato sarà obbligata a comunicare il mancato ricevimento delle informazioni all'autorità competente dell'altro Stato. Quest'ultima dovrà determinare la causa del mancato scambio della comunicazione rilevante e informare l'autorità competente del Paese di localizzazione delle imprese coinvolte entro un mese dal ricevimento della notifica, indicando, eventualmente, la data prevista per lo scambio della comunicazione rilevante non pervenuta. Sostanzialmente, la proposta di direttiva ha recepito le indicazioni riportate nella sezione 4, paragrafo 2 del Commentario alla Gir-Mcaa ([Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information \(January 2025\)](#)).

Ciò premesso, gli articoli da 4 a 11 recepiscono sostanzialmente il modello standard predisposto dal Quadro inclusivo sul Beps. In particolare, l'articolo 4 elenca le informazioni presenti nel modello di notifica da trasmettere all'Agenzia delle entrate, mentre i successivi articoli da 5 a 11 ne dettagliano i relativi contenuti. Ad esempio, per quanto concerne il gruppo di appartenenza del soggetto che ha effettuato la designazione, bisogna comunicare il nominativo quale risultante dal bilancio consolidato dell'esercizio oggetto della Comunicazione rilevante (articolo 5), mentre per quanto concerne il soggetto designante, è necessario fornire il codice fiscale di ciascun soggetto che ha effettuato la scelta (articolo 6).

Bisogna, poi, comunicare alcune informazioni sulla controllante capogruppo tra cui: l'identità, il Paese di localizzazione, l'indirizzo della sede legale e il codice identificativo, a prescindere che essa sia stata designata o meno a presentare la Comunicazione rilevante (articolo 8).

Gli articoli 9 e 10 trattano, rispettivamente, le informazioni sull'impresa estera designata e sull'impresa locale designata. Nel primo caso è necessario fornire le medesime informazioni richieste per la controllante capogruppo (identità, Paese di localizzazione, indirizzo della sede legale e codice identificativo) oltre alla data di trasmissione avente finalità di assicurare che la comunicazione rilevante sia correttamente e tempestivamente trasmessa dall'Amministrazione fiscale estera all'Agenzia delle entrate.

In caso di designazione di impresa locale, bisogna indicare il codice fiscale e il ruolo svolto per conto dei soggetti che hanno effettuato la scelta, specificando se l'impresa designata trasmetta solo la Comunicazione rilevante oppure se trasmetta anche il modello di notifica.

Infine, l'articolo 11 disciplina il periodo di riferimento del modello di notifica, che va riferito all'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della comunicazione o, nel caso in cui il soggetto comunicante lasci il gruppo, all'ultimo giorno precedente tale uscita. Tuttavia, come visto, più entità possono individuare un'impresa locale designata (indipendentemente dal fatto che il gruppo sia qualificato come nazionale o internazionale) che invii per loro conto il modello di notifica. Nell'evenienza è necessario specificare quale tra questi soggetti assumerà il ruolo di impresa locale designata. La disposizione deve essere letta alla luce dell'articolo 3, comma 3, secondo cui i soggetti del gruppo che non aderiscono alla designazione sono tenuti a trasmettere autonomamente il modello di notifica all'Agenzia delle entrate. Di seguito riportiamo la declinazione pratica dell'articolo 6, nel caso di designazione di cui al comma 3, in base a quanto previsto dal modello standard predisposto dal Quadro inclusivo sul Beps.

B. Entity Information

7. Provide information for each Entity that is covered by this notification.

1. Name	2. Address	3. Tax identification number	4. Designated Local Entity?
Entity 1			
Entity 2			
Etc.			

Il modello di notifica va trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce, di fatto rendendo coincidenti la tempistica per la trasmissione del modello di notifica con quella della comunicazione rilevante. Tuttavia, in caso di esercizio transitorio è concessa una dilazione di ulteriori tre mesi (ad esempio, per l'esercizio 2024, il termine sarà il 30 giugno 2026). Al fine di non determinare eccessivi oneri amministrativi, il modello di notifica va trasmesso una tantum, in quanto in assenza di revoche della scelta o di modifiche rispetto a quanto già comunicato, non è necessaria un'ulteriore trasmissione. Diversamente bisognerà trasmettere un nuovo modello entro i termini ordinariamente previsti. Sul punto l'Ocse lascia un certo margine di discrezionalità alle giurisdizioni di attuazione del quadro normativo – regolamentare, infatti, "jurisdictions are free to simplify the process as they see fit. For instance, they could only require notifications to be filed if there are subsequent changes to the information previously submitted. Under this approach, if no changes are reported, information contained in the latest prior-year notification would be considered valid for the current fiscal year." Si tratta, in particolare, dell'opzione descritta al paragrafo 12 della sezione F del modello standard di notifica sviluppato dal Quadro inclusivo sul Beps.

F. Period covered by Article 8.1.3 notification

11. MNE Groups making notifications in jurisdictions with annual reporting requirements shall complete the following table:

1. Start date of the Reporting Fiscal Year	
2. End date of the Reporting Fiscal Year	

12. MNE Groups making notifications in jurisdictions that only require the reporting of changes shall complete the following table:

1. Start date of the first Reporting Fiscal Year covered by this notification	
2. End date of the first Reporting Fiscal Year covered by this notification	

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio (articolo 13, comma 2), in caso di omessa o ritardata notifica, o

trasmissione di dati errati o incompleti, sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo. In proposito, ricordiamo che tali disposizioni non sono state ricomprese nel "Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" (Dlgs n. 173/2024). In dettaglio, in caso di omissione o ritardo pari o superiore a tre mesi, la sanzione ammonta a 100mila euro. Se il ritardo è inferiore a tre mesi o i dati sono incompleti o non veritieri, la sanzione varia tra 10mila e 50mila euro. Tuttavia, l'importo complessivo delle sanzioni per tutte le imprese del gruppo in Italia non può superare un milione di euro, e per i primi tre esercizi le sanzioni sono ridotte del 50 per cento. Inoltre, è possibile presentare un modello di notifica "rettificativo" senza incorrere in sanzioni, purché siano rispettati i termini stabiliti dall'articolo 12.

Infine, l'articolo 14 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione del modello di notifica e delle relative modalità di trasmissione da parte dei soggetti interessati. In questo ambito, il citato provvedimento (da adottarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento) dovrà definire, oltre alla struttura del modello e le relative istruzioni compilative, le modalità di utilizzo, in ragione dei requisiti posseduti per l'abilitazione, dei servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr n. 322/1998) e le modalità con cui l'Agenzia delle entrate certifica l'avvenuta presentazione del modello a seguito di elaborazione di controllo.

Fonte FiscoOggi.it

Bilancio 2024: nuova deducibilità per gli ammortamenti di avviamento e altre attività immateriali

Cambia ancora, per effetto della legge di Bilancio 2025, il regime di deducibilità pregressa relativa al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate. Le imposte anticipate (o imposte differite attive - DTA) rappresentano imposte pagate anticipatamente e che verranno recuperate negli esercizi successivi, la cui contropartita è rappresentata da un credito.

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di Bilancio 2025) ha nuovamente modificato il regime di deducibilità pregressa relativa al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate.

Le imposte anticipate in bilancio

Le imposte differite attive, chiamate nella prassi imposte anticipate, rappresentano imposte pagate anticipatamente e che verranno recuperate negli esercizi successivi, la cui contropartita è rappresentata da un credito.

La voce C.II.5-ter dello Stato Patrimoniale accoglie le attività per imposte anticipate, derivanti dall'indeducibilità di oneri o dalla non imponibilità di proventi di natura non definitiva, ma temporanea. Lo stanziamento della fiscalità anticipata implica:

- l'iscrizione delle imposte anticipate nella voce 20) del Conto economico (Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate) con segno negativo;
- l'accantonamento delle imposte anticipate nella voce C.II.5-ter) dell'attivo dello Stato patrimoniale (Imposte anticipate).

Nella Nota integrativa devono essere fornite informazioni inerenti ai criteri adottati per la rilevazione delle imposte anticipate, l'effettuazione o meno degli stanziamenti, nonché un prospetto specifico in merito alla fiscalità anticipata; non sono, invece, richieste specifiche informazioni nella Relazione sulla gestione.

La disciplina DTA

La disciplina delle Deferred Tax Assets (imposte differite attive) consente di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ed è stata introdotta dall'art. 2, commi 55-58, del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla legge n. 10/2011, per favorire inizialmente la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari. Successivamente, la risoluzione n. 94 del 2011 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa può essere applicata anche da tutti i soggetti IRES.

Si tratta di una disciplina che è stata più volte modificata e integrata nel corso degli anni.

In seguito alle modifiche apportate dall'art. 9, D.L. n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011), l'ambito applicativo della disposizione è stato ampliato e, in pratica, sono state previste tre ipotesi di trasformazione:

- 1) trasformazione in presenza di perdita civilistica;
- 2) trasformazione in presenza di perdita fiscale;
- 3) trasformazione in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

Trasformazione in presenza di perdita civilistica

Qualora nel bilancio venga rilevata una perdita d'esercizio, è possibile trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative:

- a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c-bis, D.Lgs. n. 446/1997;
- al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.

Trasformazione in presenza di perdita fiscale

È estesa la possibilità di trasformare in crediti d'imposta anche le imposte anticipate relative a perdite fiscali che derivino dalle variazioni in diminuzione correlate:

- alle svalutazioni e perdite su crediti effettuate in esercizi precedenti e riprese a tassazione (art. 106, comma 3, TUIR);
- alle componenti negative di reddito relative ad avviamento e alle altre attività immateriali deducibili in più periodi d'imposta (ex art. 9 del D.L. n. 201/2011).

La trasformazione in esame decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. Le fattispecie generatrici di imposte anticipate sono le medesime analizzate con riferimento alla prima ipotesi di trasformazione.

Liquidazione volontaria

La facoltà di avvalersi delle ipotesi di trasformazione è estesa anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

Le attività per imposte anticipate trasformabili sono quelle relative a svalutazioni, perdite e rettifiche su crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e altre attività immateriali, iscritte fino all'ultimo bilancio approvato prima dell'accesso alla liquidazione volontaria o alla procedura concorsuale.

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025

L'art. 1, comma 16, legge n. 207/2024 ha previsto la modifica del regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (ovvero non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017) relative all'avviamento e altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate.

In particolare, la legge di bilancio 2025 stabilisce il differimento in quote costanti:

- al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi, della deduzione della quota del 13% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025;
- al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, della deduzione della quota del 13% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Per effetto delle nuove modifiche, la percentuale di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle quote di ammortamento di avviamento e delle altre attività immateriali sarà:

- 2018-2019: 0% per ciascun periodo d'imposta
- 2020: 3%
- 2021: 10%
- 2022-2024: 12% per ciascun periodo d'imposta
- 2025: 0%
- 2026: 3,25%
- 2027: 20,58%
- 2028: 13,58%
- 2029: 13,59%

Fonte IPSOA.it

Dimissioni per fatti concludenti: come funziona la procedura e cosa deve verificare il datore di lavoro

L'istituto delle dimissioni per fatti concludenti, introdotto dal Collegato Lavoro, prevede una specifica procedura che il datore di lavoro è tenuto a seguire per procedere al licenziamento del lavoratore, che si assenta senza giustificato motivo, senza dover pagare il contributo di ingresso alla NASpl. Innanzitutto, occorre verificare quanti giorni debbono passare per il CCNL applicato affinché l'assenza del lavoratore che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione, possa ritenersi ingiustificata. Nella procedura si riscontrano tuttavia delle criticità.

Molto si è scritto e detto sulle dimissioni per fatti concludenti che, per come sono state definite dal Legislatore, sono qualcosa di molto diverso rispetto a quelle che, per il periodo in cui sono rimaste in vigore, furono stabilite dall'art. 4 della legge n. 92/2012.

L'obiettivo che mi pongo con questa breve riflessione è quello di focalizzare l'attenzione di chi legge, sui punti della procedura e, soprattutto, su quelli più controversi, quali risultano dall'art. 11 della legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

Dimissioni per fatti concludenti nel Collegato Lavoro

La disposizione si inserisce come comma aggiuntivo (7-bis) dopo il comma 7 dell'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 che tratta, con un rinvio al D.M. applicativo, le modalità telematiche da seguire alle quali sono tenuti i lavoratori in caso di dimissioni dal posto di lavoro: procedura dalla quale, a seguito di precisi chiarimenti amministrativi, sono esclusi i soggetti che si trovano a fruire della tutela della maternità e del congedo di paternità, quelli che presentano le dimissioni entro i tre anni dalla nascita del bambino (perché le debbono confermare avanti ad un funzionario dell'ITL), i dipendenti che sottoscrivono un accordo di risoluzione consensuale ex art. 7 della legge n. 604/1966 e, infine, quelli che sottoscrivono risoluzioni consensuali o ratificano le dimissioni avanti ad uno degli organismi abilitati ex art. 410 e 411 cpc (ad esempio, commissione di conciliazione presso l'ITL, commissioni di certificazione presso i vari Enti ed organismi abilitati, ecc.).

La norma era, senz'altro, attesa da molte imprese e dai professionisti che le assistono, in quanto mal sopportavano di dover pagare il contributo di ingresso alla NASpl, propedeutico per la fruizione del trattamento di disoccupazione, al termine della procedura di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in favore o di un lavoratore che si era allontanato dall'azienda senza aver formalizzato le proprie dimissioni nell'unica modalità prevista dalla norma, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27331/2023.

Va, da subito, chiarito che la procedura di licenziamento e quella per fatti concludenti sono alternative, nel senso che il datore può ben scegliere la prima strada (che non è stata, affatto, cancellata) seguendo, una volta accertato il decorso temporale previsto dal CCNL secondo il quale una assenza può ritenersi ingiustificata, l'iter previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970 e dal contratto collettivo applicato (contestazione, diritto a difesa, rispetto dei termini e provvedimento di risoluzione del rapporto) pagando, oltre alle competenze di fine rapporto, il contributo di ingresso alla NASpl che, alla luce dei valori dell'anno in corso, per una anzianità aziendale uguale o superiore a tre anni è di 1922,25 euro.

Come funziona la nuova procedura

Ma, se un datore di lavoro intende utilizzare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti, quali passaggi deve compiere?

Deve, innanzitutto, verificare quanti giorni debbono passare per il CCNL applicato affinché l'assenza del lavoratore che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione, possa ritenersi ingiustificata. Il numero dei giorni non è uguale nei vari contratti collettivi: ad esempio, il CCNL dei metalmeccanici del settore industria stabilisce che si possa parlare di assenza ingiustificata se per quattro giorni lavorativi il dipendente non ha fornito alcuna comunicazione, quello del commercio parla di tre. I contratti collettivi, giustamente, fanno riferimento a giornate lavorative, atteso che, in mancanza di specificazioni, l'art. 155 cpc afferma che i giorni si calcolino secondo il calendario comune. L'assenza ingiustificata protratta per giorni è nei contratti collettivi lo strumento per attivare la procedura di licenziamento alla quale ho fatto cenno pocanzi: ebbene, il Legislatore afferma che il datore deve riferirsi alla sua durata anche per attivare la procedura delle dimissioni di fatto.

Ovviamente, è appena il caso di precisare che per assenza ingiustificata si intende quella per la quale non è pervenuta alcuna comunicazione giustificativa e non quella in cui la giustificazione è giunta ma il datore di

lavoro non la ritiene valida (in tal caso va, necessariamente, aperta una procedura disciplinare con tutte le garanzie previste dalle norme).

Ma cosa succede se un CCNL non dovesse prevedere nulla sulle assenze ingiustificate?

Il datore di lavoro si deve riferire a ciò che stabilisce l'art. 19: l'assenza dal lavoro, senza alcuna comunicazione, è ritenuta ingiustificata, trascorsi quindici giorni: quindi dal sedicesimo. In assenza di altra specificazione, in tal caso le giornate vanno calcolate secondo calendario come afferma l'art. 155 cpc.

La procedura per fatti concludenti si può applicare anche ai lavoratori assenti senza alcuna giustificazione da prima del 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, atteso che non risultano impedimenti normativi.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare qualcosa al lavoratore che ritiene assente ingiustificato?

La norma legale (a differenza del vecchio iter previsto dalla legge n. 92/2012) non lo prevede, pur se una comunicazione all'ultimo domicilio conosciuto, circa il superamento del limite che ha portato alle dimissioni per fatti concludenti, potrebbe essere effettuata anche per "coprirsi" da eventuali, future, azioni in altra sede. Con il successivo passaggio procedurale il datore di lavoro deve comunicare (possibilmente per PEC) all'Ispettorato del Lavoro (la competenza si individua in base al luogo ove si è svolta l'attività del lavoratore) che si è proceduto a ritenere il lavoratore dimissionario per fatti concludenti: a tal proposito, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un facsimile di modello nel quale sono riportati i dati identificativi relativi al datore, al lavoratore, l'ultimo recapito conosciuto, il telefono e la mail ed ogni altro elemento utile, se in possesso del datore, ed il CCNL applicato.

La verifica dell'Ispettorato non è obbligatoria ma facoltativa: la nota n. 579 afferma che, se intende effettuarla, inserendola nella gravosa programmazione degli interventi settimanali, la conclusione deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione datoriale. L'accertamento può avere tre esiti:

- a) il lavoratore non è stato trovato;
- b) il lavoratore, pur essendo stato trovato, ha, nella sostanza, confermato il proprio comportamento;
- c) il lavoratore ha prodotto elementi che fanno ritenere che l'assenza ingiustificata sia dovuta a causa di forza maggiore (ad esempio, lavoratore all'estero che, per fatti avvenuti nel proprio Paese, non è stato in grado di comunicare) o ad una responsabilità datoriale (ad esempio, il datore gli ha detto di stare a casa e di "non farsi vedere più", cosa possibile in alcune piccolissime realtà, tale da configurare un "licenziamento orale").

Ricorrendo tale ultima ipotesi, l'ispettore comunica alle parti la inefficacia delle "dimissioni per fatti concludenti".

E, cosa succede in questo caso?

L'Ispettorato del Lavoro non ha il potere di ricostituire il rapporto di lavoro e tale potere non è stato, per nulla, assegnato dal Legislatore nel momento in cui ha varato la disposizione con gli accertamenti, peraltro facoltativi. Il lavoratore avrà in mano un accertamento dell'ispettore da far valere come prova in un eventuale giudizio: strada ripida il cui traguardo appare lontano per chi ha bisogno di lavorare. Ovviamente, in caso di licenziamento orale, per definizione legale "nullo", una sentenza che lo riconoscesse come tale potrebbe coprire tutto il periodo in cui il lavoratore non ha potuto svolgere le prestazioni.

Stando così le cose, l'ispettore potrebbe consigliare all'interessato il ricorso a forme conciliative attivabili anche attraverso l'Ufficio, ma di ciò nella nota n. 579 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro non c'è traccia.

Tornando agli adempimenti a carico del datore di lavoro, occorre ricordare che è necessario comunicare ai servizi per l'impiego le dimissioni per fatti concludenti cosa che deve essere fatta (pena una sanzione amministrativa, diffidabile, compresa tra 100 e 500 euro) entro i 5 giorni successivi alla constatazione delle stesse (quindi, la data della comunicazione inviata all'Ispettorato territoriale del Lavoro).

Ma, cosa comportano le dimissioni per fatti concludenti?

Il datore non pagherà più il ticket di ingresso alla NASpl e potrà trattenere, all'atto della erogazione delle competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso se, appunto, non dovesse risultare lavorato.

Il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato non potrà fruire del trattamento di NASpl, essendo, quest'ultimo destinato a chi ha perso involontariamente il lavoro.

In tale ottica, va poi visto il comma 171 dell'art. 1 della legge n. 207/2024 con il quale il Legislatore non consente ad un lavoratore dimissionario per fatti concludenti di fruire della indennità di disoccupazione attraverso un "piccolo stratagemma".

Con tale disposizione è intervenuto sui requisiti necessari per la fruizione della NASpl ed ha previsto al nuovo comma c-bis inserito nell'art. 3 del D.L.vo n. 22/2015, che in caso di reimpiego di un lavoratore dimissionario

“di fatto” con successivo licenziamento, il requisito delle tredici settimane di versamenti contributivi, necessario per la richiesta del trattamento, deve essere maturato durante il nuovo rapporto di lavoro, a differenza della regola generale ove si fa riferimento al quadriennio precedente la richiesta di NASpl. Si è voluto, con tale norma, punire chi, dopo le dimissioni per fatti concludenti (che non portano alla fruizione del trattamento), viene assunto da un datore di lavoro “compiacente” e licenziato pochi giorni dopo, magari al termine del periodo di prova.

Indubbiamente, i fenomeni elusivi vanno combattuti ma con tale novità rischiano di essere puniti lavoratori che, pur avendo risolto il proprio rapporto fornendo le proprie dimissioni in maniera “non ortodossa”, sono stati “sfortunati” nella nuova esperienza lavorativa ove il nuovo imprenditore ha proceduto alla risoluzione del rapporto prima della maturazione del requisito minimo delle tredici settimane di versamenti contributivi.

Riconoscimento della NASpl

Per completezza di informazione ricordo, infine, che:

- a) la NASpl è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
- b) siano in stato di disoccupazione;
- c) possano far valere nei quattro anni antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione (con l’eccezione di quanto, ora, previsto dal comma 171 dell’art. 1 della legge n. 207/2024).

La NASpl è riconosciuta anche ai lavoratori dimissionari per giusta causa o a quelli che, avanti alla commissione di conciliazione istituita presso l’ITL, hanno risolto consensualmente il rapporto, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

Per la quantificazione degli importi è l’art. 4 del D.L.vo n. 22/2015 a dettare le regole e le limitazioni: quella “base” la si rinviene nel comma 1 ove si afferma che la NASpl è “rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”, mentre le limitazioni sono elencate nei successivi tre commi.

Sono, infine, esclusi dal trattamento di NASPI in caso di licenziamento, i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001) e gli operai agricoli a tempo indeterminato o determinato che trovano una specifica tutela nelle norme relative al mondo agricolo.

Fonte IPSOA.it

Esonero addizionale NASpi per gli stagionali identificati dai CCNL stipulati entro il 2011: tutto chiaro?

Nel messaggio n. 483 del 2025 l'INPS ha ribadito che sono esonerati dal contributo addizionale NASpi anche i contratti stipulati per attività stagionali identificate dai CCNL entro il 31 dicembre 2011. Questa interpretazione, tuttavia, non trova riscontro nel testo normativo. Per capire meglio, è stata effettuata un'analisi dell'evoluzione del testo legislativo, dalla stesura originale a quella attualmente in vigore.

L'interpretazione autentica dell'art. 21, c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, introdotta dall'art. 11 della L. n. 203/2024 (Collegato Lavoro), che ha confermato la piena validità delle attività stagionali così come identificate dalla contrattazione collettiva, ha suscitato, nel contempo, qualche dubbio sull'effettiva operatività del contributo addizionale NASPI ex c.28 art. 2 L. n. 92/2012.

Attività stagionali e contributo addizionale NASPI

A tal proposito l'INPS è intervenuta con due messaggi, il n. 269/2025, in cui confermava l'obbligo di versamento di tale contributo per tutti i contratti di lavoro stagionale, laddove la stagionalità non fosse espressamente contenuta nel D.P.R. n. 1525/1963, escludendo quindi l'esonero per le stagionalità identificate dai CCNL, e il n. 483/2025, in cui, invece, confermava quanto già espresso nella circolare n. 91/2020: "In particolare, ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali "definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative" non si applica il contributo addizionale NASpi né, conseguentemente, l'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo".

Tale interpretazione però non risulta del tutto coerente con il testo normativo, come di seguito illustrato.

Evoluzione del testo dei commi 28 e 29, art. 2, L. n. 92/2012

Comma 28

- stesura originale del 28 giugno 2012 "Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali".
- testo modificato dall'art. 3, D.L. n. 87/2018 "Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico".
- testo modificato dall'art.1, c. 13, L. n. 160/2019 "Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29."

Comma 29

- stesura originale del 28 giugno 2012: "Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
 - a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
 - b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. (...);
 - c) agli apprendisti;
 - d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni."
- testo modificato dall'art. 1, c. 13, L. n. 160/2019 "Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:

- a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. (...);
- b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- c) agli apprendisti;
- d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”.
- d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La circolare INPS n. 91/2020

Nel documento di prassi n. 91/2020, di recepimento della novella di cui alla L. n. 160/2019, l'Istituto, al paragrafo 1.2 affermava che:

“In particolare, ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpl né, conseguentemente, l'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo”.

Come si evince nella ricostruzione dei passaggi normativi, la modifica introdotta dalla L. n. 160/2019 ha inserito, al c. 28, l'ultimo periodo: “Le disposizioni del precedente periodo” (ovvero il contributo addizionale aggiuntivo dello 0,50% previsto per i rinnovi) “non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”, affermando quindi che lo 0,50% non è dovuto, oltre che per i domestici, anche in tutte le ipotesi elencate nel comma 29.

Il c. 29, pure modificato dalla L. n. 160/2019, ha subito la sola aggiunta delle lettere “b-bis” e “d-bis”; la lettera b-bis, in particolare, aggiunge alle ipotesi esonerate dal contributo addizionale, per la sola provincia di Bolzano, anche i contratti la cui stagionalità fosse stata identificata da CCNL stipulati entro il 2019.

Non vi è, pertanto, alcuna traccia dell'estensione di tale esonero così come enunciato dall'INPS nella circolare n. 91/2020, ovvero dal 2020, per tutti i casi di stagionalità identificate da CCNL firmati entro il 31 dicembre 2011.

Tale previsione, peraltro, è stata dapprima omessa nel messaggio n. 269/2025, per poi essere reinserita nel messaggio n. 483/2025.

Resta quindi ad oggi un'interpretazione estensiva dell'Istituto, fermo restando che si tratta di un documento di prassi che si discosta dal testo di una Legge.

Fonte IPSOA.it

Materie prime critiche: presentazione delle domande di contributo entro il 28 marzo

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle Materie Prime Critiche (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS), finanziabili nell'ambito dell'iniziativa "Mission Innovation 2.0". In particolare, l'avviso, rivolto all'area strategica "Materie prime critiche" è dotato di risorse finanziarie totali ammontanti a 21.000.000,00 euro (ventuno milioni/00 euro) per progetti che devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'Allegato A "Disciplinare tecnico" al presente avviso. La domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata dal Capofila attraverso la piattaforma informatica dedicata, dalle ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 marzo 2025.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle Materie Prime Critiche (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS), finanziabili nell'ambito dell'iniziativa "Mission Innovation 2.0".

In attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (DM n. 386 del 17 novembre 2023), l'avviso mira a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito delle Missioni "Green Powered Future" (GPFM) e "Clean Hydrogen" (CHM) di Mission Innovation 2.0. I progetti selezionati dovranno contribuire all'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

In particolare, l'avviso, rivolto all'area strategica "Materie prime critiche" è dotato di risorse finanziarie totali ammontanti a 21.000.000,00 euro (ventuno milioni/00 euro) per progetti che devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'Allegato A "Disciplinare tecnico" al presente avviso.

Le tematiche per l'area strategica summenzionata sono:

- a) Estrazione mineraria primaria e secondaria;
- b) Estrazione da fluidi;
- c) Urban mining ed eco-progettazione;
- d) Trasformazione (raffinazione).

Può presentare Proposta di progetto un'impresa Capofila di una compagine progettuale, formata da almeno due partner tra Imprese e/o Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso.

I contributi concessi sono soggetti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato, conformemente al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione e sue successive modifiche e, in particolare, all'Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dello stesso Regolamento. I progetti finanziati dovranno rispettare le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107 e 108, per garantire la compatibilità con il mercato interno.

L'intensità del contributo per ciascun beneficiario, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 9 del suddetto avviso, non supera:

- a) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale (RI);
- b) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (SS);
- c) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità (SF).

La domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata dal Capofila attraverso la piattaforma informatica dedicata, dalle ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 marzo 2025.

Fonte IPSOA.it